



REGOLAMENTO TECNICO

“SANDBOX”

Edizione n° 1, Revisione n° // del 05/07/2024

SOMMARIO

Art. 1 <i>Oggetto e finalità</i>	4
Art. 2 <i>Definizioni</i>	4
Art. 3 <i>Ambito di applicazione</i>	5
Art. 4 <i>Team sandbox</i>	5
Art. 5 <i>Gestore della sandbox</i>	5
Art. 6 <i>Istanza di istituzione di una sandbox e di autorizzazione alla gestione</i>	6
Art. 7 <i>Istruttoria e procedimento</i>	6
Art. 8 <i>Istituzione di una sandbox su iniziativa dell'ENAC</i>	7
Art. 9 <i>Analisi dei risultati</i>	7
Art. 10 <i>Risultanze delle attività svolte nella sandbox</i>	8
Art. 11 <i>Segnalazione eventi</i>	8
Art. 12 <i>Tariffe</i>	8
Art. 13 <i>Responsabilità e assicurazione</i>	8
Art. 14 <i>Sanzioni</i>	9
Art. 15 <i>Protezione dei dati personali</i>	9
Art. 16 <i>Entrata in vigore</i>	9

Art. 1*Oggetto e finalità*

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti e il procedimento per l'istituzione di una *sandbox* e il rilascio della autorizzazione per la gestione della stessa.

2. L'istituzione di una *sandbox* consente di affrontare sfide regolamentari o tecnologiche al fine di:
 - a) sperimentare o validare nuovi requisiti, metodi accettabili di rispondenza e standard o modifiche degli stessi, o
 - b) sviluppare nuove tecnologie, sistemi, servizi, prodotti e modelli di business.
3. Nell'ambito della *sandbox* è possibile effettuare analisi d'impatto delle attività di cui alle lettere a) e b), comma 2, sull'ambiente esterno.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, si intende per:
 - a) **Sandbox** - ambiente di prova, fisico o virtuale, controllato, nel quale sperimentare, per un periodo limitato, attività legate a sfide regolamentari e tecnologiche, previa apertura di un dialogo con l'ENAC. La *sandbox* beneficia di una disciplina semplificata transitoria.
 - b) **Gestore della *sandbox* o gestore** - soggetto in favore del quale è rilasciata l'autorizzazione alla gestione di una *sandbox*.
 - c) **Sfida regolamentare** - tentativo di:
 - i) colmare vuoti normativi;
 - ii) modificare norme o materiale interpretativo e linea guida che impediscono o comunque rendono non efficienti le attività nei vari domini del sistema dell'aviazione civile o
 - iii) far fronte all'assenza di standard o norme per la specifica innovazione in questione.
 - d) **Sfida tecnologica** - tentativo di:
 - i) colmare vuoti tecnologici o la mancanza di *standard* industriali;
 - ii) far fronte alla inadeguatezza degli *standard* industriali che impediscono la realizzazione di prodotti e servizi innovativi;
 - iii) soddisfare l'esigenza di valutazione di nuovi sistemi o
 - iv) valutare la maturità di un progetto, prodotto, tecnologia o servizio.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle attività effettuate dai soggetti vigilati che perseguono interessi coerenti con i compiti istituzionali dell'ENAC e da quest'ultimo ritenuti meritevoli di tutela.
2. Sono rilevanti, ai fini del presente Regolamento, le attività, debitamente documentate e adeguate sotto il profilo della sicurezza, che, alternativamente:
 - a) siano significativamente innovative;
 - b) richiedano la deroga ai requisiti vigenti e necessitino di sperimentazione e l'apertura di un dialogo con l'ENAC;

c) apportino valore aggiunto al settore dell'aviazione civile.

Art. 4

Team sandbox

1. Il *team sandbox* è composto da esperti nominati dal Direttore della struttura ENAC competente ed è indipendente dai *team* nominati per il rilascio delle autorizzazioni in favore dei soggetti che svolgono attività nella *sandbox*.
2. Il *team sandbox* cura il monitoraggio delle attività sin dal rilascio della autorizzazione di *sandbox* e ne esegue l'analisi dei risultati al termine della sperimentazione.
3. Qualora la sperimentazione da effettuare nella *sandbox* abbia a oggetto iniziative attinenti all'innovazione tecnologica che richiedono la deroga temporanea alle norme vigenti e si ricorra alle misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione di cui all'articolo 36, d. l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Sperimentazione Italia*), il *team sandbox* può essere integrato da esperti del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5

Gestore della sandbox

1. Il gestore della *sandbox* è una persona giuridica dotata di organizzazione e capacità adeguate agli scopi perseguiti. Il gestore è responsabile di garantire il coordinamento delle attività dei vari soggetti nella *sandbox*.
Esso è altresì responsabile di:
 - a) assicurare il rispetto degli obblighi assunti con l'approvazione del progetto di *sandbox* da parte dell'ENAC;
 - b) organizzare le attività operative all'interno della *sandbox* al fine di garantire l'efficiente e ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e servizi di livello qualitativo adeguato agli scopi della *sandbox*;
 - c) ove necessario, sotto la vigilanza dell'ENAC, coordinarsi con gli altri soggetti autorizzati dall'ENAC e i fornitori di servizi per la navigazione aerea;
 - d) adottare le misure e le procedure per la mitigazione del rischio e ogni altra misura necessaria per il coordinamento dei soggetti operanti nella *sandbox*. L'introduzione di nuove tecnologie, sistemi, servizi, prodotti e modelli di *business* è tale da non introdurre rischi non accettabili, sia nell'ambito delle attività di *sandbox*, che nell'ambiente esterno, sia in condizioni nominali che di condizioni degradate, di difetto o di guasto.
2. Il gestore della *sandbox* individua un unico responsabile della gestione dei servizi e del coordinamento degli operatori, verificando la congruenza delle operazioni con gli scopi della *sandbox*.
3. L'istituzione di una *sandbox* e il rilascio della relativa autorizzazione d'uso in favore di un soggetto con sede legale in uno Stato al di fuori dell'Unione europea sono subordinati all'apertura di una sede secondaria o di un ufficio di rappresentanza in Italia.

4. Il gestore della *sandbox* monitora le attività in funzione delle sfide individuate, elabora i risultati e aggiorna con continuità il *team sandbox* sull'avanzamento del programma.

Art. 6

Istanza di istituzione di una sandbox e di autorizzazione alla gestione

1. Il soggetto interessato all'istituzione o alla modifica di una *sandbox* già esistente e alla gestione della stessa presenta apposita istanza, secondo le modalità previste dall'ENAC.
2. L'istanza è trasmessa all'ENAC tramite posta elettronica certificata e riporta l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'istante.
3. L'istanza è corredata di un progetto di *sandbox* recante:
 - a) la descrizione dettagliata delle attività e la chiara definizione delle sfide;
 - b) la valutazione e la mitigazione dei rischi associati ai servizi offerti ai fini delle attività di *sandbox*;
 - c) il programma delle analisi, delle simulazioni e delle prove idonee ad assicurare la validità degli assunti di cui alla lettera b);
 - d) l'elenco dei soggetti interessati a operare nella *sandbox*.
4. Possono operare nella *sandbox* i soli soggetti in possesso dei requisiti e degli atti di consenso comunque denominati necessari per lo svolgimento delle operazioni.

Art. 7

Istruttoria e procedimento

1. Il *team sandbox* cura l'istruttoria al termine della quale, dopo aver valutato il progetto di *sandbox* anche coordinandosi secondo le procedure dell'ENAC con altre Autorità coinvolte per competenza, propone alla Struttura ENAC competente l'accettazione o il rigetto dell'istanza.
2. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'istanza viene accolta con provvedimento istitutivo della *sandbox* e autorizzatorio in favore del gestore della stessa.
3. Il provvedimento istitutivo indica le modalità e la durata della sperimentazione, le disposizioni vigenti che possono essere disapplicate, le misure da adottarsi per il controllo dei rischi, la tutela dei terzi e delle parti coinvolte, le informazioni da fornire ai terzi con riguardo al contesto in cui l'attività si svolge, le informazioni da rendere all'ENAC durante le attività, eventuali limitazioni dell'attività e gli indicatori, qualitativi e quantitativi, che consentono di valutarne gli esiti.
4. Al procedimento si applicano le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.s.m.m. e del Regolamento ENAC "Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile".

Art. 8

Istituzione di una sandbox su iniziativa dell'ENAC

1. L'ENAC istituisce di propria iniziativa una *sandbox* qualora lo ritenga utile al fine della realizzazione di interessi pubblici coerenti con i propri compiti istituzionali, nel rispetto dei requisiti e delle procedure stabiliti nel presente Regolamento.
2. La *sandbox* istituita su iniziativa dell'ENAC può essere oggetto di autorizzazione in favore dei soggetti che manifestano di avervi interesse, alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

Art. 9

Analisi dei risultati

1. Al termine dello svolgimento delle attività, il gestore della *sandbox* redige un rapporto recante la descrizione dei risultati dell'intera attività svolta, alla luce dell'oggetto della sperimentazione.
2. Il rapporto contiene almeno:
 - a) i risultati delle attività svolte in funzione delle sfide individuate, inclusi gli inconvenienti verificatisi;
 - b) ove previste, le proposte di nuovi requisiti o di modifica dei requisiti esistenti supportate da una analisi d'impatto e da ogni altro elemento utile anche ai sensi dell'art. 71, § 3, Regolamento (UE) 2018/1139;
 - c) ove previste, le proposte di riconoscimento di nuovi metodi accettabili di rispondenza o *standard*;
 - d) la proposta di adozione di nuove norme o modifica di norme esistenti o di evoluzioni tecnologiche.

Art. 10

Risultanze delle attività svolte nella sandbox

1. Le risultanze delle attività effettuate nella *sandbox* dal gestore autorizzato sono utilizzabili dall'ENAC esclusivamente per le proprie finalità istituzionali.

Art. 11

Segnalazione eventi

1. Alle operazioni effettuate nell'ambito di una *sandbox*, si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) n. 376/2014.
2. Il gestore della *sandbox* è responsabile della raccolta, dell'analisi e della gestione dei dati relativi agli inconvenienti aeronautici verificatisi nel corso delle attività svolte nella *sandbox*, nonché della comunicazione all'ENAC di ogni altro evento che possa rappresentare un rischio significativo per la sicurezza.

Art. 12*Tariffe*

1. L'attività svolta dal *team sandbox* dell'ENAC è fatturata ai sensi del "Regolamento per le tariffe" dell'ENAC.

Art. 13*Responsabilità e assicurazione*

1. Il gestore della sandbox è responsabile dell'individuazione e della stipula, prima dell'avvio delle attività, di una polizza assicurativa adeguata allo scopo e alle attività da svolgere, nel rispetto della disciplina vigente e, ove mancante, dei parametri minimi stabiliti dal regolamento (CE) n. 785/2004, comunque idonea a coprire i danni a terzi derivanti dallo svolgimento delle attività.
2. E' onere del gestore verificare che tutti i soggetti che operano nella sandbox siano muniti di un'assicurazione, concernente le specifiche operazioni, adeguata allo scopo e idonea a coprire i danni a terzi, comprendente le fasi precedenti al volo, di volo e di conclusione del volo, nel rispetto della disciplina vigente e, ove mancante, dei parametri minimi stabiliti dal regolamento (CE) n. 785/2004.
3. Nel caso in cui la copertura assicurativa si riveli inadeguata ai sensi del comma 1 o del comma 2, il gestore della sandbox, quale esclusivo responsabile, è tenuto a rispondere in proprio, illimitatamente.
4. L'assicurazione di cui ai commi 1 e 2 include l'assicurazione in favore dello Stato italiano, dell'ENAC e di tutti i soggetti coinvolti nell'operazione.
5. In caso di danni derivanti da comportamento doloso, grave negligenza o violazione delle condizioni e delle limitazioni specificate nell'autorizzazione per la gestione della sandbox, la responsabilità del gestore nei confronti dei terzi è illimitata.
6. In caso di danni derivanti da comportamento doloso, grave negligenza o violazione della disciplina applicabile alla attività dei soggetti che operano nella *sandbox*, la responsabilità dei suddetti operatori nei confronti dei terzi è illimitata.

Art. 14*Sanzioni*

1. In caso di violazione del presente Regolamento, si applicano gli articoli 1174 e 1175 del codice della navigazione.
2. Il procedimento di sospensione, revoca e limitazione del provvedimento istitutivo di una *sandbox* e di autorizzazione alla gestione della stessa e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è disciplinato dal Regolamento ENAC "Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del Regolamento (UE) n. 2018/1139 e Regolamento (UE) n. 255/2010", escluso l'articolo 7, *Istituzione del comitato*.

Art. 15*Protezione dei dati personali*

1. Il progetto sottoposto all'ENAC ai fini dell'ottenimento della autorizzazione specifica se le operazioni effettuate nell'ambito di una *sandbox* possono comportare un trattamento di dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 16*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della pubblicazione nel sito *web* istituzionale dell'ENAC.